

**Regolamento per le spese, le gare ed i contratti  
di valore inferiore alle soglie comunitarie.**

**TITOLO I**

**Ambito di applicazione, principi e soglie**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea dell'Autoservizi Irpini (A.I.R.) S.p.A., (di seguito solo "A.I.R." o "l'Impresa") ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (poi solo "Codice Unico"), e delle società controllate e/o partecipate da A.I.R. S.p.A..

2. L'attività negoziale si esplica attraverso la stipulazione di contratti, relativi a lavori, servizi e forniture, cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti *ratione materiae*.

**Art. 2 - Principi generali**

I principi che regolano le azioni e le attività dell'A.I.R., relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto:

- della concorrenza, per cui ciascuna procedura tenderà, in proporzione alla rilevanza economica dei singoli contratti nonché del mercato di volta in volta interessato, a garantire il più ampio confronto competitivo fra i possibili concorrenti;
- della non discriminazione e della parità di trattamento, per cui non saranno imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura non proporzionale a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo;
- della trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale;
- dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso l'impiego ottimale delle risorse a disposizione, l'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea, nonché l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

**Art. 3 - Soglie per le procedure in economia**

1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 300.000,00;
- b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 200.000,00;
- c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 200.000,00.

#### **Art. 4 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee**

1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo III del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo superiore ad € 300.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- b) Servizi di importo superiore ad € 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad € 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

#### **Art. 5 - Calcolo delle soglie**

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

3. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Codice Unico.

#### **Art. 6 - Responsabile del contratto**

1. Al fine di realizzare il massimo grado di trasparenza e garantire che le imprese che entrano in contatto con l'A.I.R. abbiano un interlocutore certo cui riferirsi, nell'ambito di ciascuna procedura è individuato un responsabile del contratto.

2. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addvenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

3. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase adottano tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

## **Titolo II**

### ***Procedure in economia***

#### **Art. 7 - Selezione degli operatori economici**

1. Salvo le ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per le procedure in economia relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. L'A.I.R. si impegna a garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; resta salva la facoltà dell'Impresa di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.

2. L'A.I.R. potrà pubblicare sul proprio sito informatico l'avviso relativo a procedure in economia alle quali inviteranno, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti.

#### **Art. 8 - Procedure di selezione**

1. Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa nonché il criterio di aggiudicazione prescelto.

2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta.

3. Nella richiesta di offerta l'Impresa può richiedere una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.

4. Effettuata l'individuazione del fornitore, l'Impresa procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine.

5. Può essere emesso un ulteriore ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purchè ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all'affidamento di che trattasi.

6. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

### **Art. 9 - Spese**

1. Può essere disposta con affidamento diretto, senza necessità di confronto concorrenziale, ogni spesa relativa a forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 nonché ogni spesa relativa a lavori di importo inferiore a € 60.000,00.

2. Può, altresì, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del Codice Unico ove applicabili.

3. Possono, altresì, essere affidati direttamente gli incarichi tecnici e/o professionali di qualsiasi tipo, laddove non ci siano idonee professionalità interne.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono, ancora, essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione e comunicazione;

c) la partecipazione a corsi e seminari di formazione, anche attraverso società terze;

d) spese per contratti di sponsorizzazione;

e) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;

f) servizi postali e telegrafici;

g) affari legali, notarili e di giustizia.

### **Titolo III**

#### ***Procedure di gara sub-europee per servizi e forniture***

#### **Art. 11 - Procedure di aggiudicazione**

1. La stipulazione di contratti di servizi e forniture di valore di cui al precedente art. 4 potrà avvenire attraverso procedure aperte, ristrette o negoziate.

2. Per procedura aperta si intende quella in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

3. Per procedura ristretta si intende quella alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

4. Per procedura negoziata si intende quella in cui in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

#### **Art. 12 - Forme e modalità di pubblicità**

1. Le gare pubbliche di cui al presente Titolo III vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito informatico dell'A.I.R. ed è facoltà dell'impresa, in relazione all'oggetto dell'appalto, attuare forme di pubblicità ulteriori.

3. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione prescelta dall'A.I.R.

4. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell'Impresa.

5. L'avviso sui risultati della gara contiene gli elementi ed ogni altra informazione ritenuta utile.

#### **Art. 13 - Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)**

1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando; quest'ultimo specifica, altresì, le modalità di dimostrazione dei requisiti medesimi.

2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1) del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

3. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura dell'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

4. L'avvalimento negli appalti di servizi e forniture è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;

- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

5. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

6. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

#### **Art. 14 - Associazioni Temporanee d'Imprese e Consorzi**

1. Alle procedure di gara di cui al presente Titolo III possono partecipare, oltre alle imprese individuali, anche Associazioni Temporanee d'imprese, costituite o non ancora costituite, nonché i consorzi, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice Unico.

2. Nel caso di ATI non ancora costituite dovrà essere presentata una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; in questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che si sono impegnati a costituire l'ATI e la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.

3. In ogni caso di partecipazione di ATI, sia costituite che non ancora costituite, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, una dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.

4. In caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione; in capo a quest'ultime dovrà essere provato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 dello stesso Codice.

#### **Art. 15 - Procedure aperte**

1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolgerà nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato e redatte secondo le modalità individuate nel bando.

2. Le offerte saranno valutate, secondo i criteri previsti dal bando, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale.

3. La Commissione opererà in seduta aperta al pubblico solo ove non sia chiamata a valutazioni di ordine discrezionale; in ogni caso sarà redatto verbale delle operazioni effettuate.

4. La gara sarà aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara potrà essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, è facoltà dell'Impresa del Gruppo AIR, dopo l'esperimento della gara, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

7. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si darà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all'eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.

#### **Art. 16 - Procedure ristrette**

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall'elenco-fornitori abituali, dell'Impresa.

2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

#### **Art. 17 - Procedure negoziate**

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.

2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice Unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l'Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara.

#### **Titolo IV**

##### ***Procedure di gara sub-europee per lavori***

#### **Art. 18 - Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.**

1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 300.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Avellino o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito informatico dell'A.IR.
4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Avellino ovvero, ove prescelta, dalla pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale.
5. Resta ferma la facoltà dell'Impresa, in relazione alla natura e all'oggetto dell'appalto, attuare forme di pubblicità ulteriori.
6. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all'articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell'offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni.
7. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva sul sito dell'A.IR e contiene gli elementi e ogni altra informazione ritenuta utile.



### **Art. 19 - Requisiti e avvalimento**

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici tecnici richiesti nel bando; in relazione ai requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

2. Per i lavori di importo superiore a 300.000,00 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. La stazione appaltante, ove opportuno in relazione alla natura dell'appalto, potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:

- Requisiti economici:

- a) Bilanci o estratti di bilanci;
- b) Idonee referenze bancarie;

- Requisiti tecnici:

- a) Elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto dell'appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;
- b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;
- c) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

3. La stazione appaltante può inoltre indicare nell'avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l'iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.

4. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.

5. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

6. L'avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso dei requisiti tecnici ed economici ovvero attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:

- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi;

7. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

8. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

#### **Art. 20 - Procedure aperte**

1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si seguono le disposizioni previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui all'art. 15 del presente Regolamento, se non diversamente disposto dal bando.

#### **Art. 21 - Procedure ristrette**

1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall'elenco-fornitori abituali dell'Impresa, ove esistenti, ovvero dal sito dell'Autorità.

2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

#### **Art. 22 - Procedura negoziata**

1. La procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 18 co. 2 del presente Regolamento è disciplinata analogamente a quanto previsto dal precedente art. 17.

#### **Art. 23 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta**

1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. E' facoltà dell'Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell'appalto, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del

prezzo più basso, è facoltà dell'Impresa prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d'invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 del Codice Unico.

## **Titolo V**

### ***Aggiudicazione delle gare sub-europee di servizi, forniture e lavori***

#### **Art. 24 - Aggiudicazione definitiva**

1. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, l'A.I.R. provvederà all'aggiudicazione definitiva, mediante provvedimento dell'Amministratore Unico o di soggetto dallo stesso delegato.
2. L'Aggiudicazione definitiva comunque è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.

#### **Art. 25 - Stipula del contratto**

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dall'art. 131 del Codice Unico, si procederà alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, decorrenti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

## **Titolo VI**

### ***Norme contrattuali***

#### **Art. 26 - Garanzie contrattuali**

##### ***a) Garanzia dell'aggiudicatario***

1. E' facoltà dell'A.I.R. richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:
  - garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
  - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.
2. Tali garanzie della durata minima di 24 mesi decorrono:
  - a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
    - Dalla consegna del materiale;

- dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
- dall'ultimo collaudo favorevole;
- dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.

b) Per gli appalti di lavori:

- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. L'A.I.R. indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:

- l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
- Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 Cod. Civ. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

*b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)*

1. l'A.I.R., per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.

2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea l'Impresa richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

3. La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.

6. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

#### **Art. 27 - Assicurazioni**

1. l'A.I.R., in relazione alla particolare natura dei contratti, potrà richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 28 - Penali per inadempienze**

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'A.I.R. nel capitolato speciale, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.

2. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di semplice constatazione dell'Impresa a mezzo del responsabile dell'esecuzione.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'A.IR.

#### **Art. 29 - Rinnovo e proroga del contratto**

1. l'A.IR. potrà riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto, indicando espressamente tale opzione nella richiesta di offerta o nel bando di gara e computando l'importo del rinnovo o della proroga, nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
2. Per i lavori trova applicazione l'art. 133, comma 3, del Codice Unico.
3. E' consentita, inoltre, una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

#### **Art. 30 - Subappalto**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art 118 del Codice Unico.
2. L'A.IR. non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Negli atti di gara l'Impresa precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi appaltatori corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. In deroga a quanto sopra indicato, l'Impresa potrà, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, vietare il subappalto. Il divieto in oggetto deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei Concorrenti.

#### **Art. 31 - Collaudo**

- a) *Collaudi per forniture /servizi.*

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita verrà effettuato presso gli impianti dell'A.I.R., che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata, l'aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all'Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.

In assenza di collaudo provvisorio, l'A.I.R. procede al solo collaudo definitivo.

#### *b) Collaudo per lavori*

1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, l'A.I.R. provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
3. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di

saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all'art. 26 del presente Regolamento.

*c) Norme comuni*

1. Il collaudatore è nominato dall'A.I.R., di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi saranno sempre a carico dell'Impresa.
2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell'Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l'Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

**Art. 32 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l'A.I.R. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
2. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione Unico.
4. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito dell'A.I.R..



